

COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

**DISCIPLINARE PER LA
CONCESSIONE DEL BUONO
SPESA DI CUI ALL'OCDPC N. 658
DEL 29/03/2020**

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Verifica dell'utilizzo del buono
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
3. I destinatari: Cittadini italiani; cittadini dell'Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti; stranieri, apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale che versino in stato di bisogno;
 - A. Residenti nel Comune di ISCA SULLO IONIO al momento della presentazione della domanda;
 - B. Non percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19;
 - C. Non percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.) a sostegno di situazione di emergenza sociale di qualsiasi tipo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per “generi di prima necessità” i prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l'igiene della casa;
 - b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali del proprio Comune di residenza, aderenti al territorio dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, pubblicati sul sito internet comunale e preventivamente comunicati dai cittadini in sede di istanza oppure, se non indicato, assegnati dall'ente in base al criterio della maggior vicinanza alla propria residenza/dimora;
 - d) per “servizi sociali”, il servizio sociale associato dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (Comuni di Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, San Sostene, Davoli, Satriano, Cardinale e Montepaone);

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il buono spesa è *una tantum* e l'importo è determinato dalla ripartizione delle risorse fra gli aventi diritto per ogni singolo Comune (importo totale delle risorse per Comune (A) diviso i componenti nucleo familiare aventi diritto (B) moltiplicato componenti nucleo familiare aventi diritto (C) per singolo Comune, per ogni componente del nucleo familiare con un tetto massimo di **€ 250,00 per ogni soggetto avente diritto**. L'importo per singolo Comune s'intende quello assegnato dell'OCDPC n. 658 del 29/03/2020.

(Formula $A/B \times C$)

- A. (Esempio: Totale assegnato al comune € 20.000,00 : 250 aventi diritto = € 80,00 per avente diritto. Es. Nucleo familiare 3 componenti € 240,00 Nucleo familiare 2 componenti € 160,00 Nucleo familiare 5 componenti € 400,00)

- B. (Esempio: Totale assegnato al comune € 20.000,00 : 360 aventi diritto = € 55,50 per avente diritto. Es. Nucleo familiare 3 componenti € 166,50 Nucleo familiare 2 componenti € 111,00 Nucleo familiare 5 componenti € 277,50)

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
2. Più in particolare ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, si terrà conto:
 - a) delle istanze di parte dei cittadini residenti che si trovino a non avere risorse economiche disponibili per poter provvedere all'acquisto di generi di prima necessità. A tal fine viene predisposto dai Servizi Sociali specifico avviso secondo schema *allegato B* e la relativa graduatoria.
 - b) del data base e/o delle relazioni tecniche in possesso dei Servizi Sociali e dai quali si rilevano motivate necessità di concedere il buono spesa a determinati utenti, anche già seguiti dai predetti uffici e non già assegnatari di qualsivoglia forma di sostegno pubblico;
A tal fine verrà predisposto dai Servizi Sociali uno specifico elenco;
 - c) l'ufficio Servizi sociali si riserva le verifiche ed eventuali relazioni ove necessarie.
3. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa, le istanze di parte dei singoli cittadini possono essere presentate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi mail: ssunione@libero.it O servizisociali.ucversanteionico@pec.it OPPURE presso gli uffici dei Comuni di residenza, da lunedì 6 aprile a giovedì 9 aprile 2020, in modo da consentire nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile l'elaborazione delle graduatorie, al fine di poter erogare gli aiuti già dalla settimana successiva.
4. Il buono spesa viene assegnato ai soggetti aventi diritto in base a quanto premesso nel comma 2. Se i servizi sociali segnalano un numero di casi superiore all'effettivo fabbisogno, il buono spesa è proporzionalmente ridotto tra tutti i casi aventi diritto ai sensi del presente avviso.
5. **ESCLUSIVAMENTE in caso di donazioni o di eccedenza delle risorse stanziare con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, tali da consentire ulteriori concessioni, sarà predisposta una graduatoria con le istanze di parte che tiene conto dei seguenti criteri:**

	CRITERI	PUNTEGGI DA ASSEGNARE/SOTTRARRE
a)	Presenza di bambini fino a 6 anni	+ 10 punti
b)	presenza di soggetti affetti da patologie croniche o disabilità nel nucleo familiare non percettori di indennità riconosciute	+ 10 punti per ogni soggetto affetto da patologie croniche
c)	Numero di componenti del nucleo familiare	+ 3 punti per ogni componente il nucleo familiare

d)	Soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino ad 500 euro/mese (cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all'emergenza coronavirus ecc.)	questa tipologia di soggetti viene collocata in graduatoria successivamente a coloro che sono privi di qualsiasi sostegno pubblico, tenendo conto dei criteri di cui alle lettere da a) fino a d) e dell'importo eventualmente già percepito, graduando l'erogazione con il criterio : Maggiore erogazione a Minore reddito
----	---	---

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. I Servizi Sociali determinano l'elenco dei soggetti che necessitano del buono spesa di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020. A tali soggetti viene assegnato il buono spesa.
2. Se le assegnazioni di cui al punto 1 sono in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, i Servizi Sociali redigono una graduatoria in base ai criteri di cui all'art. 4, comma 5 del presente disciplinare.
L'Ufficio si riserva le verifiche di competenza ed eventuali relazioni del Servizio Sociale ove necessarie.
3. L'elenco dei beneficiari di cui al punto 1 e l'eventuale graduatoria di cui al punto 2 del presente articolo sono approvati con determina del Responsabile Servizi Sociali.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

1. Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale. Il beneficiario, in sede di istanza indica l'esercizio commerciale presso il quale spendere il buono spesa. In caso di mancata indicazione, l'esercizio commerciale viene indicato dai Servizi Sociali in base alla minor distanza dalla propria residenza.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. I Servizi Sociali provvedono attraverso i Comuni ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio, prevedendo il rilascio di apposito buono cartaceo all'utente e provvedendo all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari, nonché consegnando all'utente la concessione i buoni.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.